



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2798 e abb.-A

Modifiche al c.p. e al c.p.p. per il rafforzamento delle garanzie difensive, la durata ragionevole dei processi, un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, nonché all'ordinamento penitenziario

N. 250 – 28 luglio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2798 e abb.-A

Modifiche al c.p. e al c.p.p. per il rafforzamento delle
garanzie difensive, la durata ragionevole dei processi,
un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, e
modifiche all'ordinamento penitenziario

N. 250 – 28 luglio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

A.C.	2798 e abb.-A
Titolo breve:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	II Commissione
Relatrice per la Commissione di merito:	Ferranti
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo A e fascicolo n. 1 degli emendamenti

INDICE

ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
CONDOTTE RIPARATORIE.....	- 3 -
ARTICOLI DA 3 A 6.....	- 4 -
INASPIMENTO DI PENE	- 4 -
ARTICOLO 7, COMMI 1 E 2	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROCEDIBILITÀ, MISURE DI SICUREZZA E CODICE PENALE.....	- 4 -
ARTICOLO 7, COMMA 3	- 5 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA PRIVATA E MINACCIA	- 5 -
ARTICOLO 8	- 6 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE	- 6 -
ARTICOLO 10.....	- 6 -
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ IRREVERSIBILE DELL'IMPUTATO	- 6 -
ARTICOLO 11.....	- 7 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INDAGINI PRELIMINARI E DEL PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE.....	- 7 -
ARTICOLO 12.....	- 8 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'UDIENZA PRELIMINARE.....	- 8 -
ARTICOLO 15.....	- 8 -
MODIFICHE IN MATERIA DI CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE, DI APPLICAZIONE DELLA PENA	- 8 -
ARTICOLO 16.....	- 9 -
ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA AI FINI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PROVA	- 9 -
ARTICOLO 17.....	- 9 -
MODIFICHE IN MATERIA DI REQUISITI DELLA SENTENZA.....	- 9 -
ARTICOLI 18 E 19.....	- 10 -
MODIFICHE IN MATERIA DI RAGGUAGLIO DELLE PENE	- 10 -
ARTICOLO 20.....	- 10 -
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI	- 10 -

ARTICOLO 21	- 11 -
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPELLO	- 11 -
ARTICOLO 22	- 12 -
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMESIONE DEL PROCESSO E DI RICORSO PER CASSAZIONE	- 12 -
ARTICOLO 23	- 13 -
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESCISSIONE DEL GIUDICATO	- 13 -
ARTICOLO 24	- 14 -
RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	- 14 -
ARTICOLO 25	- 14 -
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE C.P.P.	- 14 -
ARTICOLO 27	- 15 -
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO A DISTANZA	- 15 -
ARTICOLO 28	- 16 -
DELEGA PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	- 16 -
ARTICOLO 29	- 16 -
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI E DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE	- 16 -
ARTICOLO 30	- 18 -
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	- 18 -
ARTICOLI 31 E 32	- 20 -
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ADOZIONE DI NORME D'ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE, INTEGRATIVE E CORRETTIVE.....	- 20 -
ARTICOLO 33	- 20 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 20 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, reca modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, che risulta ancora parzialmente utilizzabile a seguito delle modifiche introdotte. Il disegno di legge reca inoltre, all'articolo 33, una clausola generale di invarianza finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Condotte riparatorie

Le norme definiscono le condotte riparatorie che costituiscono nuova causa di estinzione del reato.

Tale ulteriore strumento si affianca alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014.

A tal fine si introduce nel codice penale l'articolo 162-*ter* che prevede le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione; la remissione è a sua volta una causa di estinzione del reato in base all'art. 152 c.p.p. (articolo 1).

E' dettata la disciplina transitoria relativa ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Le nuove disposizioni sull'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie si applicano anche a tali processi e il giudice dichiara l'estinzione del reato indipendentemente dal momento in cui tali condotte si siano verificate; gli effetti estintivi del reato si produrranno anche se le condotte riparatorie avvengano oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

La relazione tecnica afferma che le norme sono tese a deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), allo stato non quantificabili, e di impiego di risorse umane e strumentali. Non si rilevano, quindi, profili di onerosità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLI da 3 a 6

Inasprimento di pene

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, inaspriscono le pene dei reati di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), di furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), di furto aggravato (art. 625 c.p.) e della rapina (art. 628 c.p.).

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7, commi 1 e 2

Delega al Governo in materia di procedibilità, misure di sicurezza e codice penale

Le norme delegano il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. I criteri e principi direttivi fissati per l'esercizio della delega prevedono, fra l'altro, la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. I medesimi criteri, per quanto concerne le revisione delle norme in materia di misure di sicurezza, prevedono la revisione dell'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e la riforma di presupposti di applicazione delle misure con riferimento alle categorie della abitudine e della tendenza a delinquere.

La relazione tecnica afferma che la scelta di introdurre una controllata estensione della procedibilità a querela, in riferimento a quei reati che recano una modesta offesa all'interesse tutelato, contribuirà ad una deflazione del carico giudiziario.

Con riguardo alle disposizioni concernenti la revisione delle misure di sicurezza, specialmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche in considerazione della normativa sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), la relazione tecnica afferma che il loro scopo è quello di realizzare una migliore disciplina del regime di procedibilità con

conseguente migliore razionalizzazione delle risorse in campo, disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alla normativa sugli OPG la RT segnala che il decreto legge n. 211/2011 ha previsto il definitivo superamento delle strutture esistenti non più rispondenti alle esigenze di cura, di riabilitazione e di sicurezza, attraverso la realizzazione di moderne e più idonee strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, trasferendo contestualmente le relative competenze, tramite le Regioni, al Sistema sanitario nazionale. Tale provvedimento reca una specifica autorizzazione di spesa per gli interventi di riconversione e realizzazione delle strutture esistenti pari a 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, nonché una autorizzazione di spesa per gli oneri di esercizio delle strutture di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tali fondi risultano assegnati al Fondo sanitario nazionale.

Al riguardo, si rileva che le norme conferiscono una delega per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza. Si segnala in proposito che la relazione tecnica allegata al citato decreto legge 211/2011 quantificava l'onere per l'adeguamento o la realizzazione di OPG anche in funzione del numero dei potenziali ospiti. Pertanto, anche al fine di confermare l'effettività della clausola di neutralità di cui all'art. 33, andrebbe verificato se la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza sia suscettibile di incidere sul predetto numero e, per tale via, sugli oneri complessivi annui da sostenere, tenuto anche conto che l'assistenza presso OPG appare più onerosa delle altre misure di sicurezza applicabili alle persone. In proposito appare necessaria una valutazione del Governo.

ARTICOLO 7, comma 3

Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, apportano modifiche all'articolo 610 del codice penale (Violenza privata) prevedendo che tale reato sia perseguibile a querela della persona offesa e limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. La stessa disposizione introduce ulteriori fattispecie aggravanti il reato di cui all'articolo 612 del codice penale (minaccia).

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 8

Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale

Le norme delegano il Governo ad emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

La relazione tecnica afferma che la disposizione potrà essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica segnala che i capitoli di bilancio sui quali gravano, a legislazione vigente, le spese connesse al funzionamento del casellario giudiziario sono il 1250 p.g. 5, che reca uno stanziamento di euro 290.429,00 per l'anno 2014 e di euro 275.869,00 per l'anno 2015, ed il capitolo 7190 che reca uno stanziamento di euro 131.632,00 per l'anno 2014 e di euro 141.894,00 per l'anno 2015.

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione potrà essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe in proposito precisato se le norme in esame siano del tutto prive di effetti onerosi o se eventuali aggravii di spesa derivanti dall'esercizio della delega possano trovare capienza nelle disponibilità di bilancio esistenti a legislazione vigente. Pertanto, anche al fine di riscontrare l'effettività della clausola di invarianza inserita all'articolo 33, appare necessario acquisire una valutazione, anche di massima, in merito all'eventualità che gli interventi prefigurati possano determinare maggiori spese.

ARTICOLO 10

Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, trattano della definizione del procedimento per incapacità dell'imputato. La principale novità introdotta si sostanzia nella possibilità di definizione del procedimento per incapacità

irreversibile dell'imputato. In tale ipotesi il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere.

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma è tesa a realizzare una rapida ed immediata definizione di tali procedimenti con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), seppur allo stato non quantificabili..

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 11

Modifiche alla disciplina in materia di indagini preliminari e del procedimento di archiviazione

Le norme, modificate nel corso dell'esame in Commissione di merito, novellano la disciplina concernente le indagini preliminari e il procedimento di archiviazione.

Le novelle apportate al codice di procedura penale recano, tra l'altro:

- la disciplina dei colloqui dell'arrestato con il proprio difensore;
- le norme che consentono alla persona offesa di essere aggiornata sulle indagini relative alla denuncia o querela presentata;
- la disciplina del diritto di riserva di incidente probatorio;
- la previsione che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il pubblico ministero ha 3 mesi di tempo per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale;
- l'allungamento da 10 a 20 giorni del termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;
- l'obbligo per il giudice di archiviare quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e la pubblica accusa insista nel richiedere l'archiviazione stessa;
- le norme in materia di nullità del provvedimento di archiviazione.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame hanno carattere meramente procedimentale e non ravvisa profili di onerosità a carico della finanza pubblica. I relativi adempimenti potranno, ad avviso della relazione tecnica, essere espletati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 12

Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare

Le norme recano modifiche alla disciplina della udienza preliminare. Tali modifiche eliminano le previsioni:

- che consentono al giudice di ordinare ulteriori indagini ove ne ravvisi l'incompletezza;
- che attribuiscono il potere del giudice di assunzione di nuove prove, spettando alle parti di richiederlo.

La relazione tecnica afferma che la norma fa venire meno la previsione di dare luogo ad ulteriori indagini nonché ad assunzione di nuove prove. Conseguentemente si avranno necessariamente risparmi (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), ed economie di spese che recheranno notevoli benefici alla economia processuale. La disposizione quindi comporta economie, allo stato di difficile quantificazione, e non da luogo a profili di onerosità.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 15

Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale, di applicazione della pena

Le norme, modificate nel corso dell'esame in Commissione di merito, novellano l'articolo 130 c.p.p. (sulla correzione di errori materiali nelle sentenze) stabilendo che, quando nella sentenza ex articolo 444¹ si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sarà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di cassazione (comma 1).

Si restringono, modificando l'articolo 448 c.p.p., il novero delle ipotesi al verificarsi delle quali è consentito il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento. (comma 2).

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le norme, nel loro complesso sono finalizzate ad accelerare la formazione del giudicato anche attraverso la più agile procedura di correzione degli errori materiali nelle ipotesi di erronea determinazione della sanzione. L'articolo in esame contiene pertanto elementi procedurali

¹ Che tratta del cosiddetto "patteggiamento"

tendenti allo snellimento dell'azione con conseguenti economie e risparmi di spesa sul piano dell'attività esecutiva.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 16

Esposizione introduttiva ai fini di valutazione delle richieste di prova

Le norme modificano l'articolo 493 c.p.p., relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, il nuovo comma 1 ripristina la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste.

La relazione tecnica afferma che si tratta di elementi di carattere meramente procedimentale che non presentano profili di onerosità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 17

Modifiche in materia di requisiti della sentenza

Le norme intervengono sull'articolo 546 c.p.p. che tratta del contenuto della sentenza. Il testo vigente prevede che la stessa rechi, ai sensi del comma 1, lettera e), la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. In forza del nuovo testo dovranno essere indicati "i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati". Il complessivo contenuto degli elementi valutativi di cui alla lettera e) dovrà, inoltre, aver riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

La relazione tecnica afferma che tale articolo si ispira alla esigenza di costruire un modello legale della motivazione "in fatto" della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'oggetto della prova, idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello indicato per la valutazione delle prove. Salle norme non

deriverebbero ulteriori effetti finanziari trattandosi solo di elementi di carattere procedimentale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLI 18 e 19

Modifiche in materia di ragguglio delle pene

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in Commissione, intervengono in tema di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie, modificando:

- l'art. 459 c.p.p., che tratta del procedimento penale definito per decreto (articolo 18);
- l'art. 135 c.p., che reca la norma generale sul ragguglio tra pene detentive e pecuniarie (articolo 19).

Le modifiche, in sintesi, riducono da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva ai fini del predetto ragguglio.

Le norme, introdotte dalla Camera non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo si rileva che le norme riducono l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno, in alcuni casi, la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima. Si rileva, in proposito, che la disposizione, da un lato, è suscettibile di ridurre gli introiti – di carattere eventuale – derivanti dal pagamento delle predette sanzioni, dall'altro, incentivando l'adesione all'istituto, è suscettibile di favorire la riduzione della presenza presso le strutture di detenzione. Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione riguardo all'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 20

Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni

La norma, modificata dalla Commissione di merito, modifica l'art. 571, comma 1, c.p.p. prevedendo che l'impugnazione possa essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione (comma 1).

Si evidenzia che l'art. 22, comma 4, del provvedimento in esame modifica, inoltre, l'art. 613 c.p.p., escludendo espressamente nel giudizio in cassazione che l'imputato possa presentare personalmente l'atto di ricorso.

Si sostituisce inoltre l'art. 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione (comma 2).

Viene, altresì, integrato l'art. 591 c.p.p., relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, prevedendo che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare, senza dover attendere l'intervento del giudice di secondo grado (commi 3 e 4).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che, con riferimento alla norma in esame, non si rivengono profili di onerosità avendo la stessa carattere meramente procedimentale.

La relazione tecnica precisa che l'articolo in esame modifica le disposizioni generali in materia di impugnazioni contenute nell'articolo 571 c.p.p. in riferimento alla possibilità per l'imputato di presentare personalmente l'impugnazione, mantenuta con l'unica eccezione del ricorso per cassazione. Si prevede inoltre, a fini deflattivi, una disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione in tutti i casi nei quali l'invalidità dell'atto emerga senza che sia necessario ulteriori valutazioni.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle disposizioni.

ARTICOLO 21

Modifiche alle disposizioni in materia di appello

La norma introduce l'art. 599-*bis* del c.p.p., che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio² (comma 1).

Viene introdotto, inoltre, l'art. 602 c.p.p., relativo al dibattimento in appello, volto a disciplinare gli aspetti connessi alla previsione sul concordato sui motivi in appello introdotta dal comma 1 (comma 2) e viene, infine, integrato l'art. 603 c.p.p., al fine di prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello proposto dal PM contro una sentenza di proscioglimento (comma 3).

² L'istituto processuale del c.d. concordato sui motivi in appello, reintrodotta dalla norma in esame è stato abrogato nel 2008.

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame introduce una disciplina nuova del giudizio di appello.

La relazione afferma che l'architettura generale è quella di dare luogo ad una diversa configurazione dell'istituto, trasformandolo in uno strumento direttamente vincolato a motivi tassativamente indicati dalla legge. Il giudice di appello dovrà conoscere degli asseriti vizi legati a difetti probatori, anche soltanto per omessa valutazione di prove regolarmente acquisite tali da poter determinare la riforma della sentenza. Vi è poi una controllata riduzione dell'area dell'appello. Il potere di appello spetta al Procuratore Generale solo in alcuni casi e non può sovrapporsi a quello del pubblico ministero di primo grado; si riduce l'appellabilità delle sentenze di condanna ad opera del pubblico ministero, prevedendo che siano tali soltanto quelle che modificano il titolo del reato o che escludono la sussistenza di una circostanza aggravante.

Secondo la RT, con l'introduzione dell'art.599-*bis* e con la modifica dell'art. 603, si è ritenuto di recuperare l'istituto originario del patteggiamento in appello, in considerazione dell'efficacia deflattiva che può comportare per il giudizio penale d'appello, oggi interessato da un carico eccessivo di processi, si conseguiranno risparmi (capitolo 1360 "Spese di giustizia") e una razionalizzazione di risorse.

Al riguardo, si rileva che la norma prevede l'introduzione dell'istituto processuale del c.d. concordato sui motivi in appello che, come riferito dalla relazione tecnica, potrà determinare un alleggerimento del carico di lavoro nel giudizio penale d'appello, con conseguenti risparmi e razionalizzazione di risorse. Pur rilevando che tale effetto non risulta scontato, in via preventiva, a miglioramento dei saldi di finanzia pubblica, si rileva l'opportunità di acquisire una stima, sia pur di massima, del medesimo.

ARTICOLO 22

Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per Cassazione

La norma dispone in ordine ai procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione.

In particolare, la norma:

- modifica l'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma da 1.000 a 5.000 euro. La modifica prevede che tale somma possa essere aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione e

che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto interministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione (comma 1);

- modifica l'art. 610 c.p.p. in materia di inammissibilità del ricorso per cassazione (commi 2 e 3);
- modifica l'art. 613 c.p.p. per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione (comma 4);
- modifica l'art. 616 c.p.p., relativo alla condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, viene disposto che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso e che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto interministeriale, tenendo conto dell'andamento dell'inflazione (commi 5 e 6).

La **relazione tecnica** afferma che la norma apporta modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione. Vengono evidenziati i fini deflattivi delle disposizioni introdotte prevedendosi una disciplina semplificata di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni. Sempre per finalità deflative, si prevede, inoltre, un inasprimento delle sanzioni applicate nei casi di inammissibilità del ricorso, con la possibilità di adeguare l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

La relazione tecnica evidenzia al riguardo l'assenza di profili finanziari negativi per il bilancio dello Stato, rappresentando, anzi, possibili effetti di maggior gettito per l'erario connessi alla modificata disciplina sanzionatoria, seppur allo stato non quantificabile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 23

Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato

La norma abroga l'art. 625-ter c.p.p., concernente la rescissione del giudicato da parte della Corte di cassazione, nel caso di errore per aver svolto il processo in assenza dell'imputato pur quando non vi erano ragioni per procedere oltre. La richiesta di rescissione è presentata alla corte di appello competente per territorio che in base al nuovo art. 629-bis, introdotto dalla norma in esame, che decide in ordine alla richiesta di revisione e, in caso di accoglimento, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, precisando che le modifiche apportate alla disciplina della rescissione del giudicato sono di natura procedimentale. Viene altresì affermata l'assenza di criticità di carattere finanziario, evidenziando, altresì, la neutralità finanziaria della disposizione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione stante il carattere procedurale della disposizione in esame.

ARTICOLO 24

Relazione sull'amministrazione della giustizia

La norma prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia³ all'inizio di ogni anno giudiziario, riferiscono i dati e le valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna nonché i dati e le notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'art. 599-*bis* c.p.p. sul concordato sui motivi in appello⁴ (commi 1 e 2).

La **relazione tecnica**, con riferimento alla norma in esame, non rinviene alcun profilo di onerosità, trattandosi di una mera integrazione di una attività relazionale già espletata di fatto e avente cadenza annuale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 25

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p.

La norma modifica l'art. 129, comma 3-*ter*, delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali.

In particolare, viene disposto che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM, nell'informare il Ministero dell'ambiente e la regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, deve dare

³ Di cui all'art. 86, dell'Ordinamento giudiziario di cui al RD n. 12/1941.

⁴ Introdotta dall'articolo 21 del provvedimento in esame.

notizia dell'imputazione, anziché indicare, come previsto dalla vigente disciplina, la norme di legge che si assumono violate (comma 1, lett. a).

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame introduce solamente elementi di carattere dispositivo che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce, pertanto, la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 27

Modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, apportano alcune modifiche all'articolo 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale che recano la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, si prevede la partecipazione a distanza al procedimento nei seguenti casi:

- la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.); in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;
- la persona è ammessa a misure di protezione.

La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.

Si prevede che in tutti i processi nei quali si procede con collegamento audiovisivo, ai sensi del citato articolo 146-bis, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza, assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

La norma, introdotta durante l'esame in Commissione, non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo, si rileva che la norma sembrerebbe disporre la partecipazione a distanza al procedimento penale limitatamente a specifiche situazioni, al fine di evitare la traduzione nel luogo del dibattimento di soggetti detenuti a causa di un delitto di grave allarme sociale o per la tutela della sicurezza di soggetti ammessi a misure di protezione. Tuttavia, in

considerazione dei costi connessi a tale partecipazione a distanza, appare necessaria una valutazione del Governo volta ad escludere eventuali profili di onerosità delle disposizioni.

ARTICOLO 28

Delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

La norma delega il Governo a modificare⁵ la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e i criteri direttivi previsti, rispettivamente, agli artt. 28 e 29 del provvedimento in esame. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

La **relazione tecnica** afferma la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione in esame.

La relazione tecnica precisa che la norma in esame presiede alla risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, nel tempo oggetto di novelle normative che ne hanno compromesso l'organicità e la coerenza. La relazione tecnica in virtù di ciò evidenzia che *l'animus* del legislatore è stato improntato a dare luogo ad una semplificazione delle procedure e di tutta quanta la materia, eliminando automatismi e preclusioni che a volte hanno reso farraginoso e di difficile applicazione la disciplina con duplicazioni di attività e di funzioni.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai successivi articoli 29 e 30.

ARTICOLO 29

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione

La norma, modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, ai fini dell'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 28, relativa alla riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione, individua i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Cost., attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa

⁵ Entro un anno.

scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale (comma 1, lett. a);

- prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La punibilità è esclusa in talune ipotesi (comma 1, lett. b), introdotta dalla Commissione);
- prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (comma 1, lett. c);
- prevedere, in materia di impugnazioni il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace (comma 1, lett. d);
- prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (comma 1, lett. e);
- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (comma 1, lett. f);
- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste", "l'imputato non ha commesso il fatto" (comma 1, lett. g);
- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità (comma 1, lett. h)).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che le modifiche alla disciplina del processo penale sono ispirate alla previsione di disposizioni semplificatrici. Vengono, altresì, introdotte una serie di previsioni relative a varie forme di ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge della sentenza, alla ammissibilità dell'appello solo per ipotesi tassativamente previste, etc.

La relazione tecnica afferma altresì che si tratta di elementi e fattispecie di carattere procedimentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 30

Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario.

La norma, modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, ai fini dell'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 28, relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario, individua i seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione delle procedure [comma 1, lettera a)];
- revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative [comma 1, lettera c)];
- integrazione della previsione sugli uffici dell'esecuzione penale esterna e misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria. Tale criterio è stato introdotto durante l'esame in Commissione di merito [comma 1, lettera d)];
- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari [comma 1, lettera e)];
- previsione di attività di giustizia riparativa [comma 1, lettera f)];
- valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato [comma 1, lettere g) e h)];
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività [comma 1, lettere l), i) e m)];
- interventi specifici relativi ai detenuti stranieri [comma 1, lettera n)];

La Commissione di merito ha inoltre introdotto specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, alla revisione delle misure alternative alla detenzione e ai benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale [comma 1, lettera o)].

La relazione tecnica, referita al testo originario della norma, afferma che l'articolo contiene una serie di fattispecie tendenti ad armonizzare l'istanza rieducativa e di

risocializzazione con quella di sicurezza sociale, piegando alcuni istituti alla funzione di incentivazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed escludendone altri dal trattamento rieducativo proprio in ragione di un incremento dell'efficacia meramente punitiva dell'esecuzione penale. Vengono previsti momenti di giustizia riparativa come tasselli qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa, e si pone mano ad una revisione della disciplina delle misure di sicurezza, specie in relazione ai presupposti di applicazione, alle ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della recente normativa sugli O.P.G. Con specifico riferimento al lavoro penitenziario, si segnala la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, sul capitolo 1764, pag. 2 che reca uno stanziamento di euro 55.381.793, sul capitolo 1765 che reca uno stanziamento di euro 10.148.112 e sul capitolo 7361 che reca uno stanziamento di 16.618.634. In ordine alla disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, sia a fini processuali, sia per favorire le relazioni familiari, si afferma che tali ultime ipotesi possono adeguatamente essere circoscritte ai soli casi in cui motivi di salute o gravi patologie impediscano al congiunto di recarsi in visita dal detenuto e fronteggiate con le attuali dotazioni tecnologico-informatiche già in uso presso gli istituti penitenziari, all'uopo utilizzando *software* applicativi *freeware* per la videocomunicazione, disponibili in rete. Per i collegamenti audiovisivi ai fini processuali si conferma che i relativi adempimenti potranno essere espletati con l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario potranno prefigurarsi ipotesi di una migliore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane nonché notevoli risparmi di spesa connessi alla traduzione degli imputati e dei condannati quali le spese di missione del personale di polizia penitenziario, le spese di gestione degli automezzi protetti, le spese di viaggio e trasporto aereo o ferroviario. Dai dati in possesso di questa amministrazione risultano attrezzate ed operative per la videoconferenza n. 223 aule e n. 145 salette distribuite sull'intero territorio nazionale in grado di fronteggiare, con le attuali risorse finanziarie e strumentali e nell'ambito dei contratti di fornitura in essere, un uso più diffuso delle videoconferenze.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica fornisce alcune indicazioni riguardo agli stanziamenti utilizzabili per far fronte alle esigenze derivanti dall'esercizio della delega. Peraltro non è effettuata una quantificazione di tali occorrenze di spesa, presumibilmente nel presupposto che la definizione di tali dati sia condizionata dalla disciplina che sarà individuata con i decreti di attuazione della delega.

Pur evidenziando che l'art. 33 reca una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, si rileva che l'art. 30 in esame non reca - neanche mediante rinvio all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 - indicazioni in merito alla procedura per verificare, in sede di esercizio della delega, gli effetti finanziari della normativa delegata e la congruità delle risorse con cui farvi fronte.

In merito a tali profili è necessario acquisire la valutazione del Governo.

ARTICOLI 31 e 32

Principi e criteri direttivi per l'adozione di norme d'attuazione, coordinamento e transitorie, integrative e correttive.

Le norme delegano ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'art. 28 del provvedimento in esame, decreti legislativi recanti:

- le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 29 e 30 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio (articolo 31);
- disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 29 e 30 (articolo 32).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 33

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme in esame.

Nulla da osservare al riguardo.